Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 2 maggio 1974** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 10 aprile 1974 alle ore 10,40 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. il sig. Wilfrid de Souza, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Dahomey a Roma.

(3333)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 aprile 1974, n. **114**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, recante norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali *con le seguenti modificazioni*:

Dopo l'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:

Art. 2-*bis*. - (*Trattamenti minimi*). — Il trattamento minimo sulla pensione diretta è garantito anche quando il suo titolare percepisca contemporaneamente una pensione di riversibilità a carico di ogni altro trattamento pensionistico sostitutivo o che abbia dato luogo ad esclusione o ad esonero dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia.

Art. 2-*ter*. - (*Utilizzazione dei contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi*). — Il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette.

Ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono considerati utili anche i contributi della predetta assicurazione eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale ovvero di un supplemento di essa.

La pensione della gestione speciale per i lavoratori autonomi è revocata con effetto dalla data di decorrenza della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Ricorrendo, alla data del decesso del dante causa, le condizioni di cui ai precedenti commi, i superstiti di pensionati a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali hanno diritto a liquidare la pensione di riversibilità nella assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Art. 2-*quater*. - (*Trattamento di riversibilità - Riapertura dei termini*). — Sono soppressi i termini di decadenza di cui agli articoli 24 e 64 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Le pensioni spettanti ai superstiti di assicurato o di pensionato, di cui ai citati articoli, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 2-*quinquies*. - (*Riliquidazione delle pensioni di vecchiaia e di invalidità*). — E' riaperto per la durata di 180 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'esercizio della facoltà di opzione di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

In sede di riliquidazione, conseguente all'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, sono recuperati i ratei di pensione percepiti a decorrere dal 1° maggio 1968 limitatamente al periodo compreso fra il 1° maggio 1968 e il 30 aprile 1969.

Per le domande già definite, il rimborso delle quote di pensione successive al 30 aprile 1969, sospese ai sensi del citato articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, viene effettuato a domanda degli interessati.

E' altresì riaperto per la durata di 180 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'esercizio della facoltà di opzione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485.

La riliquidazione di cui al presente articolo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, prodotta ai sensi del presente articolo.

Art. 2-*sexies*. - (*Riscatto a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina*). — Le disposizioni di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, già prorogate con la legge 17 maggio 1965, n. 179, riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina, dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore senza alcuna scadenza dalla data da cui avrà effetto la presente legge.

La facoltà di riscatto *ex* legge 1° febbraio 1962, n. 35, è estesa ai superstiti dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina in qualsiasi epoca deceduti, con gli stessi criteri previsti dalla legge 1° febbraio 1962, n. 35, e sue proroghe. La documentazione idonea a dimostrare il rapporto di lavoro del defunto e la residenza dello stesso dovrà essere presentata dai superstiti con dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Art. 2-*septies*. - (*Contributi asili-nido*). — L'obbligo del versamento del contributo previsto dall'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, deve intendersi riferito anche ai datori di lavoro i cui dipendenti sono iscritti a trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria ovvero che ne abbiano comportato l'esclusione o l'esonero e deve intendersi escluso per i datori di lavoro che occupano personale addetto ai servizi domestici e familiari e per lo Stato e per gli enti locali territoriali.

Il gettito dell'addizionale contributiva di cui al comma precedente è versato dalle gestioni previdenziali interessate direttamente al bilancio dello Stato nei termini e con le modalità di cui all'articolo 9, lettera *a*), della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Art. 2-*octies*. - (*Riscatto di periodi di lavoro all'estero*). — Nei casi previsti dall'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'onere del riscatto, determinato con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è ridotto del cinquanta per cento.

Art. 2-*novies*. - (*Riscatto laurea*). — Il periodo di corso legale di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'onere del riscatto è ridotto del cinquanta per cento.

L'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 2-*decies*. - (*Prima liquidazione a titolo di anticipazione sulle prestazioni pensionistiche*). — Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di calcolo delle pensioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere, in favore di coloro nei cui confronti sia stato accertato il diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, un trattamento pensionistico di prima liquidazione a titolo di anticipazione sulla prestazione definitiva spettante.

Il trattamento di prima liquidazione è determinato:

a) in un importo pari al trattamento minimo in vigore alla data di decorrenza della prestazione, semprechè ne ricorrano le condizioni, ove il lavoratore faccia valere negli ultimi dodici mesi di contribuzione acquisita agli atti o documentata dagli interessati — con esclusione di quanto corrisposto nello stesso periodo a titolo di gratifica annuale o periodica o di conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo — una retribuzione media inferiore al limite minimo della nona classe delle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per la liquidazione della pensione di anzianità, della quattordicesima classe delle predette tabelle per la pensione di vecchiaia ovvero della trentesima classe delle tabelle stesse per la pensione di invalidità;

b) in un trattamento pari alla somma che si ottiene applicando alla retribuzione media degli ultimi dodici mesi di cui alla precedente lettera *a*) diminuita del 15 per cento — con esclusione di quanto corrisposto nello stesso periodo a titolo di gratificazione annuale o periodica o di conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo — la percentuale di commisurazione di cui alle tabelle *B* e *C* allegate alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in corrispondenza all'anzianità di contribuzione, ove il lavoratore faccia valere, negli ultimi dodici mesi di contribuzione acquisita agli atti o documentata dagli interessati una retribuzione media — al netto delle gratificazioni o conguagli di cui sopra — superiore al limite massimo dell'ottava classe delle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per la liquidazione della pensione di anzianità, della tredicesima classe delle predette tabelle per la pensione di vecchiaia ovvero della ventinovesima classe delle tabelle medesime per la pensione di invalidità.

Sulle pensioni di prima liquidazione dovranno essere corrisposte le maggiorazioni per carichi familiari di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, per il coniuge, per i figli minori conviventi e per i figli inabili, per i quali il relativo diritto sia accertabile sulla base degli atti e, ove trattisi di minori, il diritto stesso non venga meno, per compimento dell'età, entro un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di decorrenza della pensione.

Le somme che in sede di liquidazione definitiva dovessero risultare erogate in eccedenza, saranno recuperate sugli importi effettivamente spettanti, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 69, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 2-*undecies*. - (*Dichiarazione concernente i periodi di lavoro assoggettati all'obbligo assicurativo*). — Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare, a richiesta del lavoratore o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una dichiarazione dalla quale risultino i periodi di lavoro assoggettati all'obbligo di assicurazione sociale per i quali non sia intervenuta la prescrizione decennale di cui all'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e le retribuzioni corrisposte negli ultimi dodici mesi.

Tale dichiarazione, rilasciata su apposito modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, produce effetti anche rispetto a quanto disposto dall'articolo 23-*ter* della legge 11 agosto 1972, n. 485, nonchè dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive integrazioni.

Ai fini della liquidazione delle prestazioni pensionistiche nei confronti dei lavoratori agricoli, le commissioni locali per la manodopera in agricoltura sono autorizzate a rilasciare dichiarazioni attestanti l'attività lavorativa svolta nei periodi per i quali non sono ancora operanti gli elenchi nominativi. Tali dichiarazioni producono effetti anche rispetto a quanto disposto dall'articolo 23-*ter* della legge 11 agosto 1972, n. 485.

Art. 2-*duodecies*. - (*Liquidazione della pensione*). — Gli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale qualora nel corso dell'istruttoria di una domanda di pensione di invalidità accertino che il lavoratore interessato è in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità, dovranno direttamente procedere alla liquidazione di tali prestazioni.

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

Art. 3-*bis* - (*Assicurazione facoltativa*). — Ai titolari di rendita liquidata o da liquidare nell'assicurazione facoltativa, di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, è concessa, a domanda, un'integrazione in misura pari alla differenza tra l'importo della rendita e quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'integrazione di cui al comma precedente è corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al raggiungimento dell'età prevista per il conseguimento del diritto alla pensione sociale, sempreché i titolari di rendita si trovino nelle condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sociale medesima ed abbiano instaurato il rapporto assicurativo anteriormente al 1° marzo 1974.

A favore dei titolari di rendita di cui al primo comma si applica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'articolo 2-*bis* della legge 11 agosto 1972, n. 485.

Gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'integrazione di cui al primo comma sono assunti dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti.

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

Art. 4-*bis*. - (*Maggiorazioni delle pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti*). — A decorrere dal 1° gennaio 1974 la misura delle quote di maggiorazione delle pensioni per familiari a carico, erogate dalle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, non può essere inferiore a L. 4.580 mensili.

All'articolo 5:

al quarto comma, le parole: di cui all'articolo 4, *sono sostituite dalle seguenti*: di cui agli articoli 4 e 7;

e sono aggiunte, in fine, le parole: e per i ciechi civili assoluti viene corrisposta al titolo della cecità.

All'articolo 6, sono soppressi il secondo e terzo comma.

All'articolo 14:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ai fini della spesa di cui al comma precedente è autorizzata, a partire dall'anno 1974, l'erogazione, a carico del bilancio dello Stato, di un contributo annuo di lire 80 miliardi a favore della Cassa unica per gli assegni familiari.

Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

Art. 14-*bis*. — La misura degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prevista dalla legge 30 giugno 1971, n. 509, per ciascun figlio e persone equiparate a carico è elevata a lire 79.000 annue a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Il concorso dello Stato di cui all'articolo 2 della stessa legge 30 giugno 1971, n. 509, è fissato in lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1974 e 1975; in lire 60 miliardi per l'anno 1976 ed in lire 72 miliardi annui a partire dall'anno 1977.

All'articolo 16:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

Qualora sussista per lo stesso familiare il diritto a trattamenti diversi, ferma restando l'erogazione della maggiorazione della pensione, spetta anche l'assegno familiare o il diverso trattamento di famiglia limitatamente alla differenza risultante tra la precedente prestazione e l'importo dell'assegno familiare.

Dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:

Art. 16-*bis*. - (*Prescrizione degli assegni familiari*). — L'articolo 23 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni.

Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.

La prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del lavoro. La prescrizione è interrotta altresì dalla intimazione dell'ispettorato del lavoro.

Il termine di prescrizione di cui agli articoli 32 e 44 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è elevato a cinque anni.

La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 23 del testo unico sugli assegni familiari, nel testo modificato dal presente articolo, nonchè la disposizione di cui al quarto capoverso del presente articolo, si applicano anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16-*ter*. - (*Valutazione dei periodi di aspettativa ai fini degli assegni familiari*). — I periodi di aspettativa previsti dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e i permessi spettanti a norma degli articoli 23 e 32 della stessa legge, sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, o della corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati.

All'articolo 17 *il secondo comma è sostituito dai seguenti*:

Con la stessa decorrenza, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro e dai lavoratori del settore agricolo è fissato nella misura del 7,10 per cento delle retribuzioni, determinate con le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonchè ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, semprechè non godano dei benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

Tale contributo è ripartito tra i datori di lavoro ed i lavoratori nella misura, rispettivamente, del 4,75 e 2,35 per cento.

Dopo l'articolo 17 *è aggiunto il seguente*:

Art. 17-*bis*. - (*Lavoratori dello spettacolo*). — Per far fronte agli oneri riguardanti i trattamenti minimi di pensione previsti dal presente decreto, i contributi a percentuale dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono rispettivamente elevati a 15,70 per cento e 14,95 per cento.

L'assegno provvisorio integrativo non spetta ai lavoratori dello spettacolo che optino per la pensione liquidata in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

All'articolo 18:

le parole: nella misura di lire 2.400 mensili, *sono sostituite dalle seguenti*: nella misura di lire 2.500 mensili.

All'articolo 19:

al primo comma le parole: nella misura di lire 82 per ogni giornata, *sono sostituite dalle seguenti*: nella misura di lire 94 per ogni giornata.

All'articolo 20:

al primo comma i punti 3) *e* 4) *sono sostituiti dai seguenti*:

3) 3,50 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modifiche e integrazioni. Tale aliquota si applica altresì alle cooperative agricole e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale — sezione agricola — ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ivi compresi quelli che provvedono alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci. La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonchè ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;

4) 5 per cento per le rimanenti cooperative e loro consorzi, qualunque sia l'attività esercitata, allorchè le stesse risultino iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni.

All'articolo 21 *è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria della assicurazione generale obbligatoria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1432.

All'articolo 22:

al secondo alinea le parole: relativamente agli articoli 1, 2, 3 e 13, *sono sostituite dalle seguenti*: relativamente agli articoli 1, 2, 3, 4-*bis* e 13;

e al terzo alinea, dopo le parole: dell'articolo 20 del presente decreto, *sono aggiunte le seguenti*: e col contributo dello Stato previsto dallo stesso articolo 14.

All'articolo 25:

al primo comma, dopo le parole: articoli 5, 7 e 9, *sono aggiunte le seguenti*: nonchè a quello di lire 85 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 14, ultimo comma, e 14-*bis*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1974

LEONE

RUMOR — BERTOLDI — TAVIANI — GIOLITTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO-LEGGE 2 maggio 1974, n. **115.**

Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

I piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, hanno efficacia per quindici anni dalla data del decreto di approvazione.

Art. 2.

Il comune o il consorzio di comuni individua nell'ambito del piano di zona o dei programmi pluriennali di attuazione adottati od approvati, le aree da cedere in proprietà e quelle da concedere in superficie. L'individuazione avviene con apposita delibera entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme ovvero dall'approvazione del piano. In assenza della predetta individuazione l'utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa scelta è vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione.

Le deliberazioni di cui ai precedenti commi sono adottate dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio, sono esecutive e sono soggette al solo controllo di legittimità.

Decorsi i termini di cui al primo comma, la giunta regionale è tenuta a nominare un commissario cui spetta provvedere agli adempimenti obbligatori per il comune o per il consorzio di comuni ed al quale, nello svolgimento di queste funzioni, competono tutti i poteri degli organi dell'ente. I provvedimenti adottati dal commissario sono esecutivi e sono soggetti al solo controllo di legittimità.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si applicano agli interventi di edilizia residenziale fruenti di contributo statale anche nei comuni che abbiano il piano di zona adottato ovvero approvato ma che risulti insufficiente rispetto agli interventi già localizzati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Sulle aree così individuate viene concesso il diritto di superficie. I provvedimenti comunali e regionali con cui vengono effettuate la scelta delle aree, la definizione degli elementi di cui al secondo comma dell'art. 51 e ove occorra, la indicazione della spesa per le opere di urbanizzazione, sono corredate da una planimetria in scala non inferiore a 1:2000, disegnata sulla mappa catastale, e dagli elenchi catastali delle proprietà interessate; e comportano l'applicazione delle norme in vigore per i piani di zona e per la loro attuazione, anche per quanto attiene alla concessione dei mutui e contributi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Art. 4.

Fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali, il presidente della giunta della regione pronuncia i decreti di espropriazione di urgenza e compie gli atti dei relativi procedimenti di competenza della regione.

Art. 5.

La pubblicazione della deliberazione del programma pluriennale di attuazione di cui all'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da parte del consiglio comunale e la notifica della stessa ai proprietari nel luogo risultante dagli atti catastali producono gli effetti della notifica agli espropriandi e della notifica al pubblico previsti dall'art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« Il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 11, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 30% dell'indennità provvisoria, determinata ai sensi dei successivi articoli 16 e 17 ».

Art. 7.

La sospensione prevista dal quarto comma dell'art. 13 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non ha luogo quando il procedimento sia disposto nei confronti dei proprietari risultanti dagli atti catastali.

Art. 8.

Il sindaco del comune o il presidente del consorzio di comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione di interventi di edilizia residenziale fruenti di contributo statale, indica al soggetto incaricato dell'attuazione dell'intervento, entro sessanta giorni dalla richiesta, le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sulle quali va localizzato l'intervento medesimo.

Decorso il termine di cui al precedente comma il presidente della giunta regionale provvede ad indicare le aree ovvero a promuovere la localizzazione dell'intervento in altro comune.

In ogni caso, le cooperative edilizie fruenti di contributo statale, decorso un anno dalla richiesta di assegnazione dell'area possono procedere direttamente alla acquisizione dell'area stessa anche in deroga ai limiti e condizioni posti dall'art. 2 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, così come convertito in legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Art. 9.

Gli enti ed istituti i quali, ai sensi dell'art. 60 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, intendono procedere direttamente alla acquisizione delle aree loro assegnate, propongono ai comuni e consorzi di comuni i termini dell'intesa da raggiungere. Ove entro sessanta giorni dalla comunicazione i comuni o consorzi di comuni non abbiano deliberato un motivato rifiuto della proposta, l'intesa si intende raggiunta.

Le imprese pubbliche e private incaricate della realizzazione di interventi di edilizia convenzionata per la costruzione di complessi residenziali, con le relative

opere di urbanizzazione nell'ambito dei piani di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167, possono essere delegate dai comuni o dai consorzi di comuni a porre in essere direttamente tutti gli atti del procedimento inteso ad acquisire le aree necessarie.

Art. 10.

Nei casi in cui concessionario del diritto di superficie è un ente pubblico, la delibera di cui al settimo comma dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, abilita l'ente ad occupare le aree ed a iniziare i lavori, prima della stipulazione della convenzione. Tale disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'ente pubblico proceda alla acquisizione delle aree ai sensi del precedente art. 9.

Art. 11.

Per gli interventi di edilizia residenziale fruenti di contributo statale, il sindaco decide sulla domanda di licenza edilizia con provvedimento definitivo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda medesima, sentita la commissione edilizia, integrata dai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità o da loro rappresentanti, nei casi in cui le norme vigenti prescrivano il loro parere. Il provvedimento con cui viene negato il rilascio della licenza specifica i motivi del diniego.

Per i comuni sottoposti alla normativa antisismica la commissione edilizia di cui al comma precedente è integrata dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo rappresentante.

Decorso il termine di cui al primo comma, provvede, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'ente interessato, l'organo regionale competente sentita la commissione di cui all'art. 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, integrata dall'ufficiale sanitario del comune, dal competente comandante dei vigili del fuoco, e, nei casi indicati al primo comma, dai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità, ovvero da loro rappresentanti.

Il parere delle commissioni di cui ai commi precedenti sostituisce tutti i pareri ed i nulla-osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini del rilascio della licenza edilizia.

Qualora i sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità od i loro rappresentanti ovvero l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile od il suo rappresentante in seno alla commissione edilizia non diano parere favorevole per i rispettivi settori di competenza al rilascio della licenza edilizia, il termine per provvedere sulle domande di licenza è sospeso per trenta giorni. Trascorso tale termine senza che il Consiglio superiore delle belle arti ovvero il comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio abbiano espresso, nell'ambito dei settori di rispettiva competenza, motivato parere negativo, il sindaco provvede.

Art. 12.

La percentuale di spesa fissata dall'art. 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, è elevata al 50% della spesa totale prevista nella relazione finanziaria dei piani di zona approvati entro il 31 dicembre 1973.

La stessa percentuale si applica, per la determinazione dell'ammontare dei mutui concedibili, alle previsioni di spesa indicate nei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, entro il termine di cui al primo comma.

Art. 13.

I mutui agevolati concessi ai sensi della legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni, destinati al finanziamento di programmi costruttivi nell'ambito dei programmi di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, fino all'importo massimo del 75%.

Nel caso di programmi costruttivi su aree concesse in diritto di superficie, i mutui sono garantiti ai sensi dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per la realizzazione degli interventi di edilizia convenzionata e agevolata, assistiti da contributo statale, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici saranno indicati gli enti o istituti di credito abilitati alla concessione di mutui.

Le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui saranno regolate da apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.

La facoltà di emissione delle cartelle di cui all'art. 18 della legge 13 luglio 1966, n. 610, potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 1977, fermo restando il limite globale di lire 50 miliardi.

Art. 14.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 68 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono essere concessi anche per gli interventi di urbanizzazione e di edilizia sociale previsti dall'art. 48 della stessa legge.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli istituti autonomi per le case popolari, per la esecuzione delle opere di urbanizzazione e di edilizia sociale, assistite dai contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 68 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 15.

I contributi in annualità ovvero in capitale, previsti da leggi statali o regionali per la realizzazione delle opere di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, sono concessi prioritariamente per le opere da realizzare con i mutui di cui all'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I mutui di cui al comma precedente possono essere concessi in aggiunta alla percentuale di cui all'art. 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni.

Art. 16.

L'art. 82 del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:

« I prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti hanno sempre specifica destinazione e sono somministrati in una o più volte secondo le esigenze, su richiesta del rappresentante legale dell'ente mutuatario

corredata dai documenti giustificativi della spesa, vistati dal capo dell'ufficio tecnico, o quando questi manchi, dal direttore dei lavori.

I mandati di pagamento vengono emessi a favore dell'ente mutuatario, con quietanza del rispettivo tesoriere, vidimata dal rappresentante dell'ente medesimo.

Il rappresentante dell'ente è altresì responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale il mutuo è stato concesso ed inoltrata la domanda di somministrazione.

Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'art. 168 e l'art. 169 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

La competenza al rilascio di tutte le attestazioni necessarie ai fini istruttori, per i mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti, è attribuita al segretario o all'organo corrispondente degli enti mutuatari ».

Art. 17.

Per gli appalti indetti entro il 31 dicembre 1974, relativi ad opere di urbanizzazione e ad interventi di edilizia residenziale fruenti di contributo statale, l'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento, salvo approvazione da parte della stazione appaltante.

Le norme di cui al precedente comma si applicano anche al fine di completare, mediante i comitati di liquidazione di cui all'art. 1 della legge 19 gennaio 1974, n. 9, tutti i programmi già deliberati anteriormente al 31 dicembre 1972, purchè appaltati entro il 31 dicembre 1974.

Art. 18.

Per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerte anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendano necessari in corso d'opera, il Ministro per i lavori pubblici concede con proprio decreto agli enti realizzatori di programmi costruttivi assistiti da contributo dello Stato la necessaria integrazione di contributo. La Cassa depositi e prestiti e gli altri enti mutuanti integrano i mutui già concessi nella misura necessaria e con criteri di assoluta priorità.

Art. 19.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente è autorizzato il limite di impegno ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1974.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno 1974.

All'onere derivante dall'applicazione della disposizione contenuta nel primo comma per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, viene fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del precedente art. 18.

Art. 20.

L'art. 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal presente:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni assistite dalla garanzia dello Stato:

a) ai comuni, su mutui richiesti per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o localizzate ai sensi dell'art. 51 della presente legge, e per i quali sia già intervenuto l'affidamento di massima;

b) agli enti pubblici, su mutui originari o suppletivi in corso di concessione per opere di edilizia fruenti di contributo statale;

c) agli enti pubblici su mutui originari o suppletivi in corso di concessione per opere di edilizia fruenti di contributo statale relative a programmi realizzati per cooperative edilizie, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero ai sensi dell'art. 51 della presente legge.

Le anticipazioni non possono superare l'importo complessivo di lire 150 miliardi, di cui 15 miliardi per le anticipazioni di cui alla lettera *c*), con carattere di fondo di rotazione e sono rimborsate dai mutuatari in un'unica soluzione all'atto della riscossione del mutuo corrispondente contratto con la Cassa depositi e prestiti o con gli altri istituti autorizzati.

A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad avvalersi anche delle giacenze relative alle somme da somministrare sui mutui concessi ».

Art. 21.

L'art. 24 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« L'anticipazione di cui al precedente articolo è concessa su domanda da presentarsi dal sindaco o dal rappresentante legale dell'ente pubblico corredata dal solo affidamento di massima dell'istituto mutuante.

Le anticipazioni sono concesse, nel limite del 50 % dell'importo degli affidamenti, su criteri di priorità indicati dal Ministro per i lavori pubblici, con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

I provvedimenti così adottati sono comunicati al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, alla prima adunanza successiva, nonchè alle regioni interessate per gli adempimenti di cui all'art. 45 della presente legge.

Il sindaco ed il rappresentante dell'ente sono responsabili della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale l'anticipazione è stata concessa.

Il saggio di interesse è fissato in misura pari a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed il relativo onere è posto a totale carico dello Stato.

Qualora il mutuo correlativo non venga perfezionato entro il termine di diciotto mesi dalla data di erogazione della anticipazione, la stessa viene revocata ed il beneficiario è tenuto a rimborsare, in un'unica soluzione, l'anticipazione ricevuta aumentata dei relativi interessi.

All'onere per il pagamento alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle anticipazioni concesse, valutate in lire 9 miliardi in ragione d'anno, si fa fronte

per l'anno 1974 con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 22.

I fondi stanziati con le leggi 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965, n. 218, 1° novembre 1965, n. 1179 e 28 marzo 1968, n. 422, ed iscritti in bilancio negli esercizi fino a tutto il 1971, possono essere conservati nel conto dei residui passivi anche oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1976.

Art. 23.

I termini fissati dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, per la comunicazione delle preferenze di destinazione e per il trasferimento del personale, sono prorogati di sei mesi. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, da emanarsi sentiti gli enti interessati entro il 31 dicembre 1974, il personale in servizio al 31 dicembre 1973 presso le sedi o gli uffici centrali degli enti a carattere nazionale può essere trasferito ai sensi del quinto comma dello stesso art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma, al Consorzio regionale del Lazio tra gli istituti autonomi per le case popolari, alla regione Lazio, nonchè al Ministero dei lavori pubblici per le esigenze del Comitato per l'edilizia residenziale.

Il personale di cui al precedente comma può altresì essere trasferito con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza sull'ente e sentito l'ente stesso, alla Cassa per il Mezzogiorno, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e all'Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali.

Il personale trasferito al Ministero dei lavori pubblici per le esigenze del Comitato per l'edilizia residenziale, è iscritto in un quadro speciale ad esaurimento istituito presso lo stesso Ministero, con salvaguardia dei diritti quesiti ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036. I limiti numerici e le modalità di inquadramento sono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.

Alle spese relative al personale trasferito al Ministero dei lavori pubblici, per le esigenze del Comitato per la edilizia residenziale, si provvede con i fondi stanziati nel cap. n. 1140 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 24.

I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati fino al 31 ottobre 1974, nelle misure e secondo le modalità previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1974

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — COLOMBO — GIOLITTI — BERTOLDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 3. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1974.

Rinnovo della commissione consultiva per le assicurazioni private per il triennio 1974-76.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e in particolare gli articoli 76, 78 e 79, riguardanti la composizione e il funzionamento della commissione consultiva per le assicurazioni private, nonché la nomina dei relativi membri;

Considerato che col 31 dicembre 1973 i membri nominati con decreto ministeriale 6 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1971, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 35, e quelli successivamente nominati in sostituzione, sono decaduti per compiuto triennio ai sensi del citato art. 78 e che, pertanto, occorre provvedere alla costituzione della commissione per il triennio 1974-76 ed alla nomina dei relativi membri;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la commissione consultiva per le assicurazioni private per il triennio 1974-76.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte di entrambe le sezioni della commissione consultiva predetta:

1) il direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo Angela dott. Gaetano;

2) i seguenti funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo: Cappelli dott. Mario, Palmieri avv. Giovanni, Paris dott. Umberto, membri effettivi; Gradi dott. Carlo, Longo dott. Sergio e Gardano dott. Pietro, membri supplenti;

e, rispettivamente come membri effettivi e membri supplenti:

3) in rappresentanza del Ministero del tesoro: Baeli dott. Salvatore e Levante dott. Salvatore;

4) in rappresentanza del Ministero delle finanze: Castoria dott. Francesco e Amoruso dott. Domenico;

5) in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni: Tomazzoli avv. Carlo, direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e Longo prof. Antonio, vice direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

6) in rappresentanza delle imprese private che esercitano la sola riassicurazione: Luzzato dott. Mario, direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione e Bastagli dott. Luciano, presidente dell'impresa « La Vittoria riassicurazioni »;

7) in rappresentanza degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni: Donati dott. Giacomo e Carbone dott. Piero, agenti generali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

8) in rappresentanza degli agenti delle imprese private di assicurazione: Chiesa Antonio, dell'impresa « Milano assicurazioni autoveicoli » e Galbusera Severo, dell'impresa « La Cattolica - Società cattolica di assicurazione »;

9) in rappresentanza dei dirigenti delle imprese private di assicurazione: Steidl dott. Enrico, presidente della Federazione nazionale dirigenti imprese assicuratrici - Confederazione italiana dirigenti di azienda e Dori rag. Nello, segretario nazionale della Federazione nazionale dirigenti imprese assicuratrici - Confederazione italiana dirigenti di azienda;

10) in rappresentanza del personale dipendente degli istituti e delle imprese di assicurazione: Chiaventi dott. Flaviano, dipendente dell'impresa « Preservatrice assicurazioni » e D'Avella Edoardo, dipendente dell'impresa « Toro assicurazioni »;

11) esperti nelle discipline tecniche interessanti le assicurazioni: Pella sen. prof. Giuseppe e Donati professor Antigono;

12) esperti nelle discipline giuridiche interessanti le assicurazioni: Tozzi dott. Osvaldo e Marchetti dottor Dino.

Art. 3.

Fanno parte della prima sezione della commissione consultiva, in aggiunta ai membri indicati nel precedente art. 2, rispettivamente come membri effettivi e membri supplenti;

1) in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Fredella dott. Antonio e Pirrone dott.ssa Gabriella;

2) in rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita: Lo Surdo dott. Umberto, direttore generale dell'impresa « Riunione Adriatica di Sicurtà » e Butteri dott. Vincenzo, direttore generale dell'impresa « Toro assicurazioni », membri effettivi; Amabile avv. Mario, consigliere delegato e direttore generale dell'impresa « Compagnia Tirrena » e Montani geom. Belisario, amministratore delegato dell'impresa « La Fondiaria incendio » e della « Fondiaria vita », membri supplenti.

Art. 4.

Fanno parte della seconda sezione della commissione consultiva in aggiunta ai membri indicati nel precedente art. 2, rispettivamente come membri effettivi e membri supplenti:

1) il direttore generale del commercio e dei consumi industriali Cantile dott. Fernando;

2) in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero: Corso dott. Angelo e Lenti dott. Sergio;

3) in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Grisostomi dott. Giuseppe e Sarli dottor Giovanni;

4) in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione: Luzi dott. Luigi e Cimmino dott. Antonio;

5) in rappresentanza del Ministero della marina mercantile: Sgarro dott. Francesco Paolo e Parisi dott. Rosario;

6) in rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni trasporti: Bartolozzi avv. Vincenzo, direttore generale dell'impresa « Le Assicurazioni d'Italia » e Perolo avv. Mario, consigliere delegato della impresa « Italia assicurazioni »;

7) in rappresentanza delle imprese esercenti le altre assicurazioni contro i danni: Randone avv. Enrico, direttore generale dell'impresa « Assicurazioni generali » e Scarpa dott. Vincenzo, dirigente dell'impresa « S.A.I. - Società assicuratrice industriale », membri effettivi; Bonzano dott. ing. Enrico, direttore generale dell'impresa « Milano assicurazioni autoveicoli » e Ricci Aurelio, direttore generale dell'impresa « Norditalia assicurazioni », membri supplenti;

8) in rappresentanza delle società di mutua assicurazione: Romagnoli dott. Carlo, direttore generale dell'impresa « Società reale mutua di assicurazioni » e Ottaviani ing. Giovanni, direttore generale dell'impresa « La Cattolica Società cattolica di assicurazione » Cooperativa a responsabilità limitata;

9) in rappresentanza degli industriali: Guicciardi cav. lav. ing. Diego, consigliere di amministrazione della Shell italiana S.p.a. e Contento dott. Ivo, della Confederazione generale dell'industria italiana;

10) in rappresentanza degli armatori: Liberi dottor Sergio, della Società finanziaria marittima « Finmare » e Rosso dott. Giorgio, della Confederazione nazionale degli armatori liberi;

11) in rappresentanza degli agricoltori: Pisaneschi rag. Sveno e Alessandra dott. Angelo, designati dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

12) in rappresentanza dei commercianti: Luppi dottor Giovanni e Saleri dott. Leopoldo, designati dalla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

13) in rappresentanza delle categorie: *a*) dei dirigenti degli istituti e delle imprese di assicurazione: Bellani dott. Carlo, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e Gaffi dott. Aldo, dell'impresa « Le Assicurazioni d'Italia »; *b*) degli agenti degli istituti e delle imprese di assicurazione: Orlando Vittorio Emanuele, dell'impresa « Assicurazioni generali » e Montefusco Eugenio, dell'impresa « S.A.I. - Società assicuratrice industriale;

14) in rappresentanza degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni: Pozzi avv. Mario e Zambelli gr. uff. Evaristo, agenti generali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 4 delle norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949,

n. 1182, viene anche chiamato a partecipare ai lavori della commissione consultiva il geom. Giacomo Arena o, in sua vece, il dott. Giuseppe La Cava.

Art. 6.

Sono incaricati delle funzioni di vice presidente, per la prima sezione il dott. Gaetano Angela e per la seconda il dott. Fernando Cantile.

Art. 7.

Le funzioni di segreteria della commissione consultiva sono affidate al dott. Lorenzo Foglia quale segretario effettivo ed al dott. Francesco Petrillo quale segretario supplente, entrambi della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Art. 8.

Per la corresponsione del gettone di presenza si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, nonché della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo al personale dipendente dallo Stato.

La relativa spesa sarà a carico del cap. 1152 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1974 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1974

Il Ministro: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1974
Registro n. 4 *Industria e comm., foglio n.* 180

(3492)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1974.

Nomina degli esperti delle regioni nella commissione nazionale per i problemi della occupazione femminile e sostituzione di un membro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1973 che istituisce la commissione nazionale per i problemi della occupazione femminile;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1974 con il quale è stata costituita la commissione suddetta e in particolare il suo art. 4 nel quale è contenuta la riserva di nominare con successivo decreto i tre esperti delle regioni di cui alla lettera *h*) dell'art. 3 del decreto istitutivo;

Viste le designazioni effettuate dalla commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Considerata altresì la necessità di provvedere alla sostituzione del membro esperto della commissione, on. Tina Anselmi, nominato Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro;

Decreta:

Ar. 1.

I signori Brunella Baccalini Polignano, Alberto Provantini e la dott.ssa Francesca Mura sono nominati membri della commissione nazionale per i problemi dell'occupazione femminile quali esperti delle regioni.

Art. 2.

La dott.ssa Gabriella Ceccatelli è nominata membro esperto della commissione in sostituzione della on. Tina Anselmi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3586)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova e Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visti gli atti 14 aprile 1972, n. 13596, dell'amministrazione provinciale di Genova e 21 novembre 1972, numero 9/223, dell'amministrazione provinciale di Parma, con i quali le suddette amministrazioni hanno chiesto la classificazione tra le provinciali della strada interprovinciale del « Penna » che ha inizio alla progressiva km. 9+200 della strada provinciale n. 28, in località Gramizza, attraversa gli abitati di Amborzasco e Casoni raggiunge il passo del Chiodo da dove prosegue per il passo del Tomarlo, Casalporino e termina ad Anzola, innestandosi alla strada provinciale n. 81, dell'estesa di km. 26+700;

Visto il voto 13 novembre 1973, n. 864, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada interprovinciale di cui alle premesse di km. 26+700 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale ed attribuita alle amministrazioni di Genova e Parma per i tratti di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(3533)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 13 aprile 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gianmaria Buccellati, console generale onorario di Honduras a Milano.

(3496)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero di Chivasso ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.6/II/81/19 in data 9 gennaio 1974 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero di Chivasso (Torino) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ente ospedaliero stesso.

(3497)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Lazio.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 711 del 30 marzo 1974 il dott. Romeo Salvatori è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Lazio in sostituzione del dott. Carlo Nocella.

(3498)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di trenta cattedre universitarie presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1-2) istituzioni di diritto privato, quarta e quinta cattedra;
3) istituzioni di diritto romano, raddoppio;
4) filosofia del diritto, terza cattedra;
5) storia del diritto italiano, terza cattedra;
6) economia politica, terza cattedra;
7) scienza delle finanze e diritto finanziario, raddoppio;
8-9) diritto costituzionale, terza e quarta cattedra;
10-11) diritto ecclesiastico, seconda e terza cattedra;
12) diritto romano, seconda cattedra;
13-14) diritto civile, terza e quarta cattedra;
15-16) diritto commerciale, terza e quarta cattedra;
17) diritto del lavoro, seconda cattedra;
18-19) diritto processuale civile, terza e quarta cattedra;
20) diritto internazionale, terza cattedra;
21-22) diritto amministrativo, terza e quarta cattedra;
23-24) diritto penale, terza e quarta cattedra;
25-26) procedura penale, terza e quarta cattedra;
27) diritto canonico, seconda cattedra;
28) diritto pubblico generale, quarta cattedra;
29) organizzazione internazionale;
30) diritto tributario, seconda cattedra,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3495)

Vacanza di dodici cattedre universitarie presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) lingua e letteratura italiana VII;
2) letteratura cristiana antica;
3) storia delle religioni;
4) storia dei trattati e politica internazionale;
5) storia della filosofia III;
6) storia della filosofia antica;
7) logica;
8) lingua e letteratura russa;
9) letteratura ibero-americana;
10) storia della lingua francese;
11) letteratura anglo-americana II;
12) lingua e letteratura inglese V,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3494)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1974, registro n. 16 Pubblica istruzione, foglio n. 238, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Rosa Carmela nata Giucastro, incaricata a tempo indeterminato per l'insegnamento di economia domestica presso l'istituto tecnico femminile «Principessa di Piemonte» di Roma, avverso la decisione adottata il 22 settembre 1969 dalla commissione dei ricorsi presso il provveditorato agli studi di Roma, in materia di attribuzione del punteggio per i titoli di studio, nella graduatoria provinciale formulata ai sensi dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969.

(3381)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 178, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 22 agosto 1969 dal sig. Gerzelj Joze avverso il decreto ministeriale n. 6116-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3445)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 213, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 3 dicembre 1969 dalla signora Goitan Giulia vedova Matic avverso il decreto ministeriale n. 5943-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3446)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 215, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 3 luglio 1969 dal sig. Deiuri Delfi avverso il decreto ministeriale n. 5003-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3447)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 210, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 16 luglio 1969 dalla signora Kratter Emma avverso il decreto ministeriale n. 8463-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3450)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 204, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 10 maggio 1969 dal sig. Stella Candido avverso il decreto ministeriale n. 8552-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3451)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 191, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 7 luglio 1969 dalla signora Candotto Ida avverso il decreto ministeriale n. 8209-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3452)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 214, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 18 aprile 1969 dalla signora Spacapan Anastasia avverso il decreto ministeriale n. 7786-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3453)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

Corso dei cambi del 26 aprile 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	638 —	638 —	639,50	638 —	637 —	638,10	638,50	638 —	638 —	638 —
Dollaro canadese	664,40	664,40	662,50	664,40	655 —	664,40	664,90	664 —	664,40	664,40
Franco svizzero	214,79	214,79	215,50	214,79	207,25	214,80	215,25	214,79	214,79	214,79
Corona danese	107,22	107,22	107,25	107,22	103,50	107,20	107,28	107,22	107,22	107,22
Corona norvegese	118 —	118 —	117,75	118 —	114 —	118,10	117,95	118 —	118 —	118 —
Corona svedese	147,35	147,35	148 —	147,35	143 —	147,30	147,60	147,35	147,35	147,35
Fiorino olandese	242,50	242,50	243,50	242,50	235,75	242,50	242,67	242,50	242,50	242,50
Franco belga	16,727	16,727	16,75	16,7270	16,20	16,70	16,77	16,727	16,72	16,72
Franco francese	130,36	130,36	131 —	130,36	130,25	130,35	130,60	130,36	130,36	130,36
Lira sterlina	1536,50	1536,50	1541 —	1536,50	1508,10	1536,50	1538,75	1536,50	1536,50	1536,50
Marco germanico	257,39	257,39	257,80	257,39	249,50	257,40	257,50	257,39	257,39	257,39
Scellino austriaco	34,69	34,69	34,65	34,69	33,50	34,70	34,73	34,69	34,69	34,69
Escudo portoghese	27 —	27 —	25,90	27 —	25,40	27,05	26,50	27 —	27 —	27 —
Peseta spagnola	11,02	11,02	11,03	11,02	10,75	11,05	11,02875	11,02	11,02	11,02
Yen giapponese	2,285	2,285	2,29	2,2850	2,25	2,28	2,2850	2,285	2,28	2,28

Media dei titoli del 26 aprile 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	98,175
Redimibile 3,50 % 1934	99,450
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,875
» 5 % (Ricostruzione)	96,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,475
» 5 % (Città di Trieste)	95,325
» 5 % (Beni esteri)	92,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,725
» 5,50 % » » 1968-83	90,300
» 5,50 % » » 1969-84	90,750
» 6 % » » 1970-85	93,725
» 6 % » » 1971-86	93,400
» 6 % » » 1972-87	93,150
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	95,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,450
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	95,350
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	95,450
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	94,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 aprile 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	638,25
Dollaro canadese	664,65
Franco svizzero	215,02
Corona danese	107,25
Corona norvegese	117,975
Corona svedese	147,475
Fiorino olandese	242,585
Franco belga	16,748
Franco francese	130,48
Lira sterlina	1537,625
Marco germanico	257,445
Scellino austriaco	34,71
Escudo portoghese	26,75
Peseta spagnola	11,024
Yen giapponese	2,285

MINISTERO DELLE FINANZE

Elementi mobili e diritti addizionali applicabili, dal 1° novembre 1973 al 31 dicembre 1973, all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (regolamento (CEE) n. 1059/69), a norma del regolamento (CEE) n. 2997/73.

(in lire italiane per 100 chilogrammi netti)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:			
		B. gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-301	I. inferiore a 60%	2.567	—	—
	17.04-305	II. uguale o superiore a 60%	3.484	—	—
	17.04-350	C. preparazione detta «cioccolato bianco»	11.401	2.438	—
		D. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	17.04-401	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	zero	—
		b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-404	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%	741	1.352	—
	17.04-407	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%	975	1.898	—
		3. uguale o superiore a 40% e inferiore a 50%:			
	17.04-411	aa. non contenenti amido o fecola	1.216	2.438	—
	17.04-414	bb. altri	2.152	2.438	—
	17.04-417	4. uguale o superiore a 50% e inferiore a 60%	1.606	2.977	—
	17.04-421	5. uguale o superiore a 60% e inferiore a 70%	2.451	3.517	—
	17.04-424	6. uguale o superiore a 70% e inferiore a 80%	3.296	4.063	—
	17.04-427	7. uguale o superiore a 80% e inferiore a 90%	4.297	4.603	—
	17.04-431	8. uguale o superiore a 90%	5.142	5.142	—
		II. non nominati:			
	17.04-434	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6.156	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-437	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%	9.705	1.352	—
	17.04-441	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	10.212	2.165	—
	17.04-444	3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70%	9.360	3.250	—
	17.04-447	4. uguale o superiore a 70%	7.917	4.329	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:			
		A. cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:			
	18.06-120	I. inferiore a 65%	3.250	—	—
	18.06-140	II. uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%	4.063	—	—
	18.06-180	III. uguale o superiore a 80%	5.415	—	—
		B. gelati:			
	18.06-541	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	3.731	1.352	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
18.06 (*segue*)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-545	a. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% . . .	11.388	1.086	—
	18.06-560	b. uguale o superiore a 7%	16.764	1.086	—
		C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:			
	18.06-601	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	8.333	zero	—
		II. altri:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	18.06-604	1. inferiore a 50%	2.438	2.438	—
	18.06-607	2. uguale o superiore a 50%	2.977	2.977	—
		b. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-611	1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3% . .	7.885	2.977	—
	18.06-614	2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5% . .	10.147	2.977	—
	18.06-617	3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6% . .	12.565	2.704	—
	18.06-621	4. uguale o superiore a 6%	15.256	2.704	—
		D. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-991	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	17.173	540	—
	18.06-992	b. altre	17.173	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%:			
	18.06-993	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	9.874	2.704	—
	18.06-994	2. altre	9.874	—	—
		b. superiore a 6,5% e inferiore a 26%:			
	18.06-995	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	38.636	—	—
		2. altre:			
	18.06-996	aa. preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 6,5% ed inferiore a 11%, aventi tenore, in peso, di cacao superiore a 6,5% ed inferiore a 15% e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore a 50% ed inferiore a 60%, presentato in pezzi irregolari	18.213	2.977	—
	18.06-997	bb. non nominate	38.636	—	—
		c. uguale o superiore a 26%:			
	18.06-998	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	Vedasi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—
	18.06-999	2. altre		—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.01		Estratti di malto:			
	19.01-001	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%	zero	—	—
	19.01-005	B. altri	zero	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso:			
	19.02-010	A. contenenti estratto di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30%	3.055	—	—
		B. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore a 14%:			
	19.02-015	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.02-020	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 60% .	2.444	—	—
	19.02-025	bb. uguale o superiore a 60%	4.342	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%:			
	19.02-030	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	—	—
	19.02-035	2. altre	2.145	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%:			
	19.02-040	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	—	—
	19.02-045	2. altre	468	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
	19.02-050	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	—	—
	19.02-055	2. altre	zero	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%:			
	19.02-060	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	—	—
	19.02-065	2. altre	871	—	—
		f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80% e inferiore a 85%:			
	19.02-070	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	—	—
	19.02-075	2. altre	871	—	—
	19.02-080	g. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85%	zero	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.02 (*segue*)		II. *aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:*			
	19.02-085	a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5% . . .	8.359	—	—
	19.02-090	b. uguale o superiore a 5%	12.591	—	—
19.03		Paste alimentari:			
	19.03-100	A. contenenti uova	zero	—	—
		B. altre:			
	19.03-901	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero . .	zero	—	—
	19.03-905	II. non nominate	zero	—	—
19.04	19.04-000	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	zero	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:			
	19.05-100	A. a base di granturco	689	—	—
	19.05-300	B. a base di riso	zero	—	—
	19.05-900	C. altri	zero	—	—
19.06	19.06-000	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	zero	—	—
19.07		Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:			
	19.07-100	A. pane croccante detto « Knackebrot »	2.542	—	3.530
	19.07-200	B. pane azzimo (Mazoth)	zero	—	1.547
	19.07-300	C. pane di glutine per diabetici	zero	—	—
		D. altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	19.07-701	I. inferiore a 50%	zero	—	—
	19.07-705	II. uguale o superiore a 50%	zero	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:			
		A. preparazioni dette « pan pepato » (« pain d'epices »), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-101	I. inferiore a 30%	2.093	—	—
	19.08-104	II. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% . . .	2.990	—	—
	19.08-107	III. uguale o superiore a 50%	3.887	—	—
		B. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-201	a. inferiore a 70%	2.704	2.704	—
	19.08-204	b. uguale o superiore a 70%	4.875	4.875	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.08 (*segue*)		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%:			
	19.08-207	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	—	514
		b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%:			
	19.08-211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	1.372	1.352	—
	19.08-214	2. altri	11.635	1.352	—
		c. aventi tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%:			
	19.08-217	1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	1.918	1.898	—
	19.08-221	2 altri	12.175	1.898	—
		d aventi tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40%:			
	19.08-224	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	2.730	2.704	—
	19.08-227	2 altri	12.987	2.704	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 50%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	zero	—	904
	19.08-234	2. altri . . .	12.864	—	904
		b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 20%:			
	19.08-237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	845	813	—
	19.08-241	2 altri	11.109	813	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20%:			
	19.08-244	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	2.204	2.165	—
	19.08-247	2. altri . . .	12.181	1.898	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-251	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	zero	—	1.287
	19.08-254	2. altri . .	6.890	—	1.287
		b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	19.08-257	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	858	813	—
	19.08-261	2. altri	10.849	540	—
		V aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65%:			
	19.08-264	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	—	1.547
	19.08-267	b. altri	598	540	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:			
		A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:			
	21.01-105	II. altri	zero	—	—
		B. estratti:			
	21.01-305	II. altri	182	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:			
		A. lieviti naturali vivi:			
		II. lieviti di panificazione:			
	21.06-151	a. secchi	zero	—	—
	21.06-155	b. altri	zero	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:			
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:			
	21.07-101	I. granturco	325	—	—
	21.07-104	II. riso	zero	—	—
	21.07-107	III. altri	zero	—	—
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:			
	21.07-201	I. paste alimentari non ripiene, cotte	zero	—	—
		II. paste alimentari ripiene:			
	21.07-204	a. cotte	zero	—	—
	21.07-207	b. altre	zero	—	—
		C. gelati:			
	21.07-311	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	3.731	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-315	a. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% . . .	11.388	—	—
	21.07-350	b. uguale o superiore a 7%	16.764	—	—
		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:			
		I. iogurt preparati:			
		a. in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-411	1. inferiore a 1,5%	21.385	—	—
	21.07-412	2. uguale o superiore a 1,5%	40.333	—	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-415	1. inferiore a 1,5%	1.898	—	—
	21.07-416	2. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4% . .	4.927	—	—
	21.07-417	3. uguale o superiore a 4%	35.854	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. inferiore a 1,5% e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):			
	21.07-451	1. inferiore a 40%	23.764	—	—
	21.07-453	2. uguale o superiore a 40% e inferiore a 55% . .	34.457	—	—
	21.07-455	3. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70% . .	43.966	—	—
	21.07-457	4. uguale o superiore a 70%	62.979	—	—
	21.07-458	b. uguale o superiore a 1,5%	44.818	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)	21.07-700	E preparazioni dette «fondute»	26.891	—	—
		F. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-802	aa uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	zero	—	—
	21.07-803	bb uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	zero	—	—
	21.07-804	cc. uguale o superiore a 45% .	zero	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-805	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	754	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-806	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	559	—	—
	21.07-807	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	572	—	—
	21.07-808	cc uguale o superiore a 45% .	585	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-809	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	1.352	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-810	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	1.372	—	—
	21.07-811	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	1.385	—	—
	21.07-812	cc. uguale o superiore a 45% . . .	1.391	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:			
	21.07-813	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	2.437	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-814	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	2.457	—	—
	21.07-815	bb. uguale o superiore a 32% . . .	2.464	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %:			
	21.07-816	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	4.329	—	—
	21.07-817	2. altre	4.342	—	—
	21.07-818	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	5.142	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-819	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	8.964	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-820	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	8.983	—	—
	21.07-821	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	8.996	—	—
	21.07-822	cc. uguale o superiore a 45%	9.003	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-823	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	9.718	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-824	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	9.523	—	—
	21.07-825	bb. uguale o superiore a 32%	9.536	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-826	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	10.316	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-827	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	10.335	—	—
	21.07-828	bb. uguale o superiore a 32% . . .	10.348	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-829	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	11.401	—	—
	21.07-830	2. altre	11.421	—	—
	21.07-831	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	13.026	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-832	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	17.927	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-833	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	19.947	—	—
	21.07-834	bb. uguale o superiore a 32%	17.960	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-835	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	18.681	—	—
	21.07-836	2. altre	18.486	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-837	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	19.279	—	—
	21.07-838	2. altre	19.299	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-839	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20.365	—	—
	21.07-840	2. altre	20.371	—	—
	21.07-841	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	21.177	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-842	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	26.891	—	—
	21.07-843	2. altre	26.910	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-844	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	27.645	—	—
	21.07-845	2. altre	27.658	—	—
	21.07-846	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15%	28.243	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-847	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	40.333	—	—
	21.07-848	2. altre	40.339	—	—
	21.07-849	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%	40.872	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-850	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	42.751	—	—
	21.07-851	2. altre . . .	42.777	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%:			
	21.07-852	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	43.836	—	—
	21.07-853	2. altre	43.849	—	—
	21.07-854	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25%	45.188	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-855	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	65.839	—	—
	21.07-856	2. altre	65.852	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	21.07-857	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	66.924	—	—
	21.07-858	2. altre	66.391	—	—
		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%:			
	21.07-859	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	84.650	—	—
	21.07-860	b. altre	85.196	—	—
	21.07-861	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%	102.609	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcooliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:			
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	22.02-101	I. inferiore a 0,2%	2.438	—	—
	22.02-104	II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2% . . .	3.231	—	—
	22.02-107	III. uguale o superiore a 2%	6.364	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
		C. polialcoli:			
	29.04-710	II. mannite	zero	—	—
		III. sorbite:			
		a. in soluzione acquosa:			
	29.04-730	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	zero	—	—
	29.04-750	2. altra	zero	—	—
		b. altra:			
	29.04-770	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	zero	—	—
	29.04-790	2. altra	zero	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:			
	35.05-110	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	zero	—	—
	35.05-150	B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:			
	35.05-501	I. inferiore a 25%, in peso	zero	—	—
	35.05-503	II. uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%, in peso .	zero	—	—
	35.05-505	III. uguale o superiore a 55% e inferiore a 80%, in peso .	zero	—	—
	35.05-507	IV. uguale o superiore a 80%, in peso	zero	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:			
		A. bozzime preparate e appretti preparati:			
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:			
	38.12-111	a. inferiore a 55%, in peso	zero	—	—
	38.12-113	b. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in peso	zero	—	—
	38.12-115	c. uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %, in peso	zero	—	—
	38.12-117	d. uguale o superiore a 83 %, in peso	zero	—	—

(1) Il diritto addizionale sugli zuccheri o sulla farina può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuto o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (circolare a stampa Ministero delle finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette - n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. n. 209/UTCD).
Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco . . . . L. 5.415 per 100 kg
Farina di grano tenero . . . . » 1.287 per 100 kg
Farina di segala . . . . » 3.530 per 100 kg

(3117)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Intervento permanente nel mercato delle carni bovine mediante acquisti diretti di prodotto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68, e successive modificazioni, che nel quadro della organizzazione comune dei mercati delle carni bovine prevede, all'art. 6, paragrafo 1, l'intervento permanente da attuare durante la campagna di commercializzazione indipendentemente dall'andamento generale di mercato in aggiunta alle altre misure di intervento;

Visti i regolamenti (CEE) del 15 maggio 1973, n. 1302/73 e del 13 luglio 1973, n. 1896/73, e successive modifiche ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle norme generali e alle modalità di applicazione delle misure di intervento nel particolare settore;

Visto il regolamento (CEE) del 29 marzo 1974, n. 721/74 che fissa i prezzi di acquisto per gli interventi permanenti nel settore delle carni bovine per la campagna 1974-75;

Visto il regolamento (CEE) n. 2958/73 del 31 ottobre 1973, e successive modificazioni e integrazioni, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Vista la propria delibera 4 aprile 1974, con la quale è stato affidato all'Associazione italiana allevatori il compimento delle operazioni di intervento permanente nel settore delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1974-75, mediante l'apertura di alcuni centri di intervento;

Considerato, altresì, che ricorrono motivi di necessità ed urgenza, dovuti al particolare andamento del mercato, per affidare mediante trattativa privata, a termine dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, il servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive, anche ad altri enti assuntori, e precisamente all'Ente nazionale per le tre Venezie;

Nell'adunanza del 26 aprile 1974;

Ha deliberato:

1) Per la campagna di commercializzazione 1974-75, il compimento delle operazioni esecutive di intervento è affidato oltre che all'Associazione italiana allevatori con sede in Roma, via Tomassetti 9, di cui a delibera A.I.M.A. 4 aprile 1974, anche all'Ente nazionale per le tre Venezie con sede in Venezia, Santa Croce 957, per la operatività del quale è disposta, intanto, l'apertura del centro di intervento di San Donà di Piave (Venezia) presso lo stabilimento del Centro comprensoriale carni E.N.T.V., via Calvecchia.

L'eventuale apertura di altri centri di intervento sarà disposta, previ accordi con gli assuntori, con comunicazione diretta dell'A.I.M.A. agli assuntori stessi. Dell'apertura di detti centri sarà data divulgazione a mezzo comunicati stampa da parte dell'A.I.M.A. e degli assuntori medesimi;

2) L'estensione dell'intervento permanente nel settore delle carni bovine nei termini indicati al punto 1), trova svolgimento alle condizioni e secondo le modalità previste nella deliberazione A.I.M.A. del 4 aprile 1974;

3) I rapporti fra l'A.I.M.A. e l'Ente nazionale per le tre Venezie sono regolati con apposita convenzione nella quale sono stabilite le condizioni particolari per l'espletamento del servizio.

Roma, addì 26 aprile 1974

p. *Il Ministro-presidente*: LOBIANCO

(3540)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano di zona del comune di Pontecorvo

Con decreto del presidente della giunta regionale del Lazio 6 luglio 1972, n. 57, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare del comune di Pontecorvo.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3125)

REGIONE CAMPANIA

Proroga di efficacia del piano per l'edilizia economica e popolare del comune di S. Arcangelo Trimonte

Con decreto del presidente della regione Campania n. 288 in data 13 marzo 1974, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 5587 del 27 novembre 1973, è stata concessa una proroga di efficacia di anni due e precisamente fino al 6 marzo 1975 al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di S. Arcangelo Trimonte (Avellino), approvato con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Campania n. 10995 del 6 marzo 1963, giusta richiesta comunale del 4 giugno 1973 n. 1118, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3126)

Proroga di efficacia del piano di zc del comune di Grottaminarda

Con decreto del presidente della regione Campania n. 372 del 1° aprile 1974, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 457 del 29 gennaio 1974, è stata concessa una proroga di efficacia di anni due e precisamente fino al 17 febbraio 1976 al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Grottaminarda (Avellino), approvato con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Campania n. 8437 del 17 febbraio 1964, giusta richiesta comunale n. 4041 del 1° ottobre 1973, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3322)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Voghera

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 26 febbraio 1974, n. 7068, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Voghera (Pavia), adottato con deliberazione commissariale numero 930 del 3 novembre 1972.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche, di cui alla deliberazione consiliare n. 116 del 27 aprile 1973, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(3324)

REGIONE BASILICATA

Approvazione del piano di zona del comune di Tursi

Con decreto del presidente della giunta regionale della Basilicata n. 149 del 30 marzo 1974 è stato approvato il piano delle aree per l'edilizia economica e popolare adottato dal comune di Tursi (Matera) con deliberazione n. 139 del 4 ottobre 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, è depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3326)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano di zona del comune di Piombino

Con deliberazione della giunta regionale n. 970 in data 6 febbraio 1974 è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Piombino (Livorno) ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3323)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di San Secondo Parmense

Con delibera della giunta regionale n. 264 in data 7 febbraio 1974 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con prot. numero 740/876 nella seduta del 21 marzo 1974) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di San Secondo Parmense (Parma), adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 41 in data 2 luglio 1971 e n. 238 in data 25 settembre 1971.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 164 in data 10 aprile 1974 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3325)

Approvazione del piano di zona del comune di Mirabello

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna numero 383 in data 9 aprile 1974 è stato approvato lo strumento urbanistico indicato in oggetto, adottato dal comune di Mirabello (Ferrara) con deliberazione del consiglio comunale n. 99 del 4 dicembre 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3319)

Variante al piano di zona del comune di Ravarino

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 382 in data 9 aprile 1974 è stato approvato lo strumento urbanistico indicato in oggetto, adottato dal comune di Ravarino (Modena) con deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 6 aprile 1973.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3320)

Variante al piano regolatore generale del comune di Forlì

Con delibera della giunta regionale n. 556 in data 22 marzo 1974 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nella seduta del 10 aprile 1974 con atto n. 1020/1092) è stata approvata la variante generale al vigente piano regolatore generale del comune di Forlì adottata dal consiglio comunale con deliberazione n. 2 in data 11 gennaio 1973.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 175 in data 16 aprile 1974 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3321)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso pubblico, per esami, a tredici posti di direttore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto interministeriale del 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1973, registro n. 4, foglio n. 64, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche dei ruoli del personale della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 prima citato;
Visto il decreto ministeriale dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1973, registro n. 7, foglio n. 228, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di direttore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto della Direzione generale citata;

Considerato che sono stati ammessi al colloquio previsto nel bando di cui sopra, soltanto tredici candidati ed è, conseguentemente opportuno ridurre a tale numero i posti messi a concorso;

Considerato che l'organico del ruolo dei direttori di aeroporto ammonta complessivamente a ottantasei posti, dei quali sei indisponibili per il collocamento a riposo anticipato di altrettanti funzionari ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerato che dei restanti ottanta posti cinquantuno sono attualmente coperti;

Considerato che, per effetto di quanto sopra si rendono complessivamente disponibili sedici posti nel ruolo interessato, tre dei quali devono essere riservati al concorso interno per esami alla qualifica di direttore principale in prova, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 prima richiamato;

Decreta:

Art. 1.

I posti destinati al concorso pubblico, per esami, indicato nelle premesse, sono ridotti da ventuno a tredici.

Art. 2.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tredici posti di direttore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto della Direzione generale dell'aviazione civile.

Due dei posti predetti sono riservati agli impiegati della carriera di concetto della Direzione generale stessa, i quali rivestano la qualifica di segretario capo od equiparata ovvero di segretario principale od equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se forniti di una delle lauree elencate nell'art. 3, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 menzionato nelle premesse.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti, salvo quanto previsto nel precedente articolo per gli impiegati con la qualifica di segretario capo od equiparata, devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in economia e commercio o titolo equipollente; laurea in giurisprudenza; laurea in scienze politiche o titolo equipollente.

Ai fini dell'ammissione al concorso sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego stesso presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 4.

Gli aspiranti non devono aver oltrepassato il 32° anno di età, salvi i casi di elevazione di tale limite previsti dalle vigenti norme.

Si prescinde dal citato limite:

a) per i candidati che, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, siano dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato e per il personale militare di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 229;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 500, devono essere rivolte al Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Piazzale degli Archivi - 00100 Roma-Eur, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il ritardo nella presentazione o nello arrivo della domanda quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande devono essere redatte in conformità dell'unito modello *A*, che è parte integrante del presente bando. In ogni caso gli aspiranti devono indicare:

a) cognome e nome (le coniugate indicheranno anche il cognome da nubile);

b) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 4, primo comma, dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali. In caso affermativo, dichiareranno le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (ovvero di aver prestato servizio quale impiegato dello Stato; in tal caso dovrà essere indicata la relativa amministrazione; qualora detto servizio sia cessato ne dovranno essere indicati i motivi);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

n) la lingua scelta per la prova orale obbligatoria e la lingua o lingue scelte per la prova orale a titolo facoltativo, specificando altresì se intende sostenere anche la prova scritta facoltativa.

La domanda dovrà essere, infine, datata e firmata.

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal cancelliere ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale, quando la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'ufficio stesso, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Le domande redatte in difformità da quanto sopra richiesto, non saranno ritenute valide.

Art. 6.

Le prove scritte obbligatorie avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n. 4, *nei giorni* 5, 6, 7 *giugno* 1974, *con inizio alle ore* 8.

Il successivo giorno 8 è destinato all'espletamento delle prove scritte facoltative di lingua straniera che si svolgeranno nella sede della Direzione generale indicata, piazzale degli Archivi, Eur, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno per sostenere le prove scritte nelle sedi e nei giorni suindicati.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai candidati non meno di 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

fotografia recente, applicata su carta da bollo recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una amministrazione statale;

tessera postale o patente automobilistica;

porto d'armi o passaporto o carta d'identità.

Art. 7.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di un colloquio, oltre alle prove scritte facoltative di lingue straniere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di cui al successivo art. 16.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Il colloquio verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto le pubblicazioni poste a loro disposizione dalla commissione esaminatrice o preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligaotrie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione al colloquio.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio cui si aggiunge quello eventualmente attribuito ai sensi del comma seguente.

La commissione potrà attribuire fino a punti 0,50 qualora il candidato abbia sostenuto anche la prova scritta facoltativa nella lingua estera prescelta come obbligatoria e fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere, oltre quella obbligatoria, da indicarsi nella domanda di ammissione e da scegliere tra quelle indicate nel successivo art. 16, purchè in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della prova stessa, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nelle prescritte forme. Per il termine citato si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 5.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda predetta, fissato nel precedente art. 5 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 10.

Le graduatorie di merito una per il gruppo dei candidati indicati nel primo comma dell'art. 2 e l'altra per quelli di cui al secondo comma dell'articolo stesso saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ogni concorrente nella votazione complessiva prevista dall'art. 8.

La graduatoria unica dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti, tenendo presenti altresì le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e la ripartizione dei posti stabilita nell'art. 2.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di attribuire i posti destinati ai candidati di cui al secondo comma dell'art. 2 che non venissero coperti, agli idonei dell'altro gruppo di candidati, secondo l'ordine di graduatoria.

Le graduatorie predette e quelle degli idonei oltre i vincitori, una per ciascun gruppo di candidati, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego dei candidati classificatisi utilmente.

Le graduatorie stesse verranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Direzione generale citata e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'impiego, anche in rapporto all'obbligo del volo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Gli interessati, oltre ad essere di sana costituzione, dovranno possedere i seguenti requisiti fisici speciali, ai sensi del decreto ministeriale 20 marzo 1969, pubblicato nel supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale della menzionata Direzione generale del 31 marzo 1969:

acutezza visiva: 10/10 complessivamente, con non meno di 4/10 nell'occhio peggiore; correzione non ammessa;

campo visivo e senso cromatico: normali;

udito: voce afona percepita alla distanza di mt. 8 da ciascun orecchio; statura minima mt. 1,60.

Coloro che abbiano superato i 40 anni di età alla data della visita, dovranno possedere l'acutezza visiva di 8/10 complessivamente, con non meno di 2/10 nell'occhio peggiore; per la correzione è ammessa qualsiasi lente sferica o cilindrica, purchè la differenza di refrazione fra i due occhi non sia superiore a tre diottrie e sia efficace e tollerata.

Rimangono immutati gli altri requisiti precisati, salvo l'udito per il quale è richiesta la seguente misura minima: voce afona percepita alla distanza di mt. 8 complessivamente e a non meno di mt. 2 dall'orecchio peggiore.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita d'appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 10 da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Per i mutilati ed invalidi, si terrà conto, nella visita da effettuare con le modalità citate, delle particolari condizioni fisiche dell'aspirante.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato nell'art. 3 del bando, in originale o in copia. La copia dovrà essere prodotta in bollo da L. 500 ed autenticata;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 4, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 9;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare inoltre che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, in carta da bollo dal segretario della Procura della Repubblica.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dello invito di cui al presente articolo;

6) i candidati di sesso maschile produrranno ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano prestato già servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo rilasciato dal-

l'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati, dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia od estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima. I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma.

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni documenti prescritti, col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Anche per il termine perentorio indicato nel primo comma del presente articolo valgono le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 5.

Non è in alcun caso, ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

Art. 12.

I vincitori saranno nominati direttori in prova nel ruolo di cui all'art 1.

L'Amministrazione può conferire agli idonei, oltre ai vincitori, i posti disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di 1/10 dei posti a concorso.

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale saranno stati assegnati, decadranno dalla nomina.

Art. 13.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi 6, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi 6 nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 15.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta da:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato od equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame, membri;

due funzionari della Direzione generale dell'aviazione civile dirigenti o direttivi, questi ultimi con qualifica non inferiore ad ispettore capo od equiparata, membri.

Alla commissione verrà aggregato un membro aggiunto per ciascuna o più delle lingue straniere di cui al successivo art. 16, indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale predetta.

Art. 16.

Le prove di esame si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

prove scritte obbligatorie:

1) diritto amministrativo;

2) diritto della navigazione aerea;

3) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

prova scritta facoltativa di lingua straniera:

consistente nella traduzione, dall'italiano e con l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento giuridico od economico in una o più delle lingue seguenti: francese, inglese, spagnolo, tedesco;

il colloquio verterà su:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto privato (codice civile; libro primo - titoli 1° e 2°; libri 3° e 4°, libro 5° - titoli 5° e 6°; libro 6° - titolo 1°, titolo 2° capo 1° e capo 2° sezioni 1ª, 2ª, 6ª; titoli 3°, 4° e 5°);

c) convenzioni internazionali relative all'aviazione civile; C.E.A.C.;

d) stato giuridico degli impiegati civili (doveri, diritti, disciplina ed ordinamento delle carriere) e degli operai dello Stato;

e) elementi di diritto penale (libro 1° e titoli 2°, 3° e 4°; libro 2° titolo 2° e titolo 7° capitolo III);

f) elementi di statistica;

g) ordinamenti della Direzione generale dell'aviazione civile, del registro aeronautico italiano e dell'Aero club d'Italia; cenni sull'Ente nazionale della gente dell'aria;

h) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione, in italiano senza l'uso del vocabolario di un brano riguardante argomento giuridico od economico dall'inglese o dal francese, secondo quanto indicato dal candidato nella domanda di ammissione nonchè in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua stessa; con le stesse modalità il candidato potrà sostenere la prova facoltativa nell'altra lingua precitata nonchè nelle lingue spagnola e tedesca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1974

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1974
Registro n. 5 *Trasporti, foglio n.* 303

ALLEGATO A

Schema in base al quale deve essere redatta la domanda a pena di inammissibilità al concorso, come previsto dallo art. 5 del bando.

Carta da bollo da L. 500

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - 1° Servizio - Ufficio 11 - *Personale* - Piazzale degli Archivi - ROMA-EUR

Il sottoscritto dott. . . nato a . (provincia di . .) domiciliato in . . (provincia di . .) via . . . n. . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a tredici posti di direttore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto della Direzione generale dell'aviazione civile.

Comunica di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in . . . presso l'Università di . il . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

Riguardo agli obblighi militari dichiara . . (di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . .).

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (ovvero di aver prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . in qualità di . . dal . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . .).

Per la prova obbligatoria orale di lingua straniera sceglie la lingua . . . (chiede altresì di sostenere anche la prova scritta facoltativa, chiede di sostenere a titolo facoltativo la prova scritta e/o orale anche nelle seguenti lingue).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . .

Data . . . .

Firma . . . . .

La firma dovrà essere autenticata come prescritto nel bando.

(3530)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Roma nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecento posti di conduttore in prova.

Nel Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 6 del 31 marzo 1973 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 ottobre 1970, n. 22254, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Roma nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecento posti di conduttore in prova, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1969, n. 17724.

(3227)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a settanta posti di vice-direttore.

Nel Bollettino Ufficiale n. 7 del 15 aprile 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1974, registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 362, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, a settanta posti di vice-direttore (parametro 190) nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria, riservato al personale di ruolo della carriera direttiva di altre amministrazioni dello Stato, bandito con decreto ministeriale 31 maggio 1971.

(3272)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario, casa di reclusione e gli stabilimenti carcerari di Firenze.

Nel Bollettino Ufficiale n. 7 del 15 aprile 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1974, registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 311, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario, casa di reclusione e gli stabilimenti carcerari di Firenze, indetto con decreto ministeriale 29 maggio 1971.

(3273)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario, casa di reclusione e gli stabilimenti carcerari di Firenze.

Nel Bollettino Ufficiale n. 7 del 15 aprile 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1974, registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 222, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario, casa di reclusione e gli stabilimenti carcerari di Firenze, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1971.

(3274)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di rieducazione per minorenni di Eboli.

Nel Bollettino Ufficiale n. 7 del 15 aprile 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1974, registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 304, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di rieducazione per minorenni di Eboli, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1971.

(3275)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie comunali della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 14 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 29 maggio 1973, con il quale è stato bandito il concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie comunali della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica;

Visto il successivo decreto ministeriale in data 6 ottobre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie vacanti nei comuni della classe seconda, nell'ordine appresso indicato:

N.	Nominativo		Punteggio	
1.	Tamburrano dott. Nicola	punti	75,711	su 100
2.	Di Stilo dott. Rocco Orlando	»	74,601	»
3.	Magnani Giovanni	»	74,578	»
4.	Marassi dott. Fulvio	»	74,268	»
5.	Bartalena dott. Valentino	»	70,899	»
6	Imboldi dott. Rocco Emilio	»	70,604	»
7	Pugliese Tommaso	»	70,205	»
8.	Donati Gualtiero	»	69,878	»
9.	Lunghi dott. Gaetano	»	69,239	»
10.	Buccheri dott. Antonino	»	68,924	»
11	Armocida dott. Elio	»	68,871	»
12.	Barisone Giacomo	»	68,020	»
13.	Porcile dott. Luciano	»	67,118	»
14.	Ciccone dott. Saverio	»	66,734	»
15.	Tarella dott. Domenico	»	66,674	»
16.	Russomanno dott. Guido	»	66,550	»
17	Ceruti Giuseppe	»	66,394	»
18	Scardaccione dott. Samuele	»	65,915	»
19.	Zaccardi dott. Leonzio	»	65,729	»
20.	Pompeo dott. Luigi	»	65,676	»
21.	Bottarelli dott. Carlo	»	64,934	»
22.	Labriola Antonio	»	64,780	»
23	Palomba dott. Antonio	»	64,339	»
24.	Paoluzzi Remo	»	64,251	»
25.	Gabusi Gio. Battista	»	64,204	»
26.	De Pascale dott. Mario	»	64,076	»
27.	Ferraro Calogero	»	63,829	»
28.	Sorrentino dott. Gennaro	»	63,631	»
29.	Augurio Garibaldi	»	63,614	»
30.	Salari Giuseppe	»	63,447	»
31.	Boninsegna dott. Gilberto	»	63,407	»
32.	Becattini Alfredo	»	62,298	»
33.	Rocca Giuseppe	»	62,291	»
34.	De Negri dott. Errico	»	62,126	»
35.	Onofri Ermanno	»	62,099	»
36.	Milesi Bruno	»	61,899	»
37.	Sancillo Cosmo	»	61,743	»
38.	Conte dott. Antonio	»	61,627	»
39.	Noferi Rinaldo	»	61,481	»
40.	Zagordo dott. Cosimo	»	61,283	»
41.	Martino dott. Arcadio	»	61,059	»
42.	De Luca Rinaldo	»	60,854	»
43.	Ricotta dott. Giovanni	»	60,799	»
44	Lavarone Vincenzo	»	60,614	»
45.	Schioppa dott. Gino	»	60,586	»
46.	Mastrogiovanni Mario	»	60,296	»
47	Lomonaco dott. Aldo	»	60,261	»
48.	Brazzoli Mario	»	59,610	»
49.	Di Blasi dott. Giuseppe (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	59,526	»
50.	Persoglio Domenico	»	59,526	»
51	Pavese Piero	»	59,401	»
52.	Florio dott. Pietro	»	59,080	»
53.	Di Cristofaro Giamberardino	»	58,955	»
54.	Ventriglia dott. Luigi	»	58,669	»
55.	Muriana Giuseppe	»	58,286	»
56	Circosta Lorenzo	»	58,245	»
57.	Luchetti Loreto	»	58,139	»
58.	Amorese dott. Arturo	»	58,030	»
59.	Marchica dott. Mario	»	57,906	»
60.	Campi Paolo	»	57,806	»
61.	Pontarollo dott. Riccardo	»	57,340	»
62	De Marco Luigi	»	57,296	»
63.	Visone dott. Aniello	»	57,116	»
64	Cerminara dott. Luigi	»	56,491	»
65.	Giacomelli dott. Alvaro	»	56,475	»
66.	Pignat Guido	»	56,260	»
67.	Scotto dott. Michele	»	56,186	»
68.	Matteucci dott. Gino	»	56,178	»
69.	Da Prato dott. Dino	»	55,941	»
70.	Bertoni dott. Peppino	»	55,845	»
71.	Romagnino Gaetano	punti	55,706	su 100
72.	Ruglioni Otello	»	55,403	»
73.	Liberti dott. Gennaro	»	55,214	»
74.	Picone Crescenzo	»	54,649	»
75.	Carluccio Raffaele	»	54,504	»
76	Orsini Orsino	»	54,165	»
77.	Accarino dott. Rosario	»	54,149	»
78.	Ballarotto dott. Oliviero	»	54,113	»
79.	Tumeo Giuseppe	»	53,889	»
80.	Della Gaspera Cesare	»	53,711	»
81.	Bernarello dott. Ottavio	»	53,660	»
82.	Sollazzo Carmine	»	53,257	»
83.	Lisoni Alberto	»	53,146	»
84.	Chiarello Gaetano	»	52,990	»
85.	Stenghele Giuseppe	»	52,829	»
86.	Lo Martire dott. Stelio	»	52,023	»
87.	Carusi dott. Agostino	»	51,289	»
88.	Failla dott. Ignazio	»	51,248	»
89.	Gangarelli dott. Luigi	»	50,917	»
90.	Bonato Giovanni	»	50,888	»
91	Marcucci dott. Pasquale	»	50,788	»
92.	Viganò Mauro	»	50,718	»
93.	Ugatti Enzo	»	50,644	»
94.	Frosoni Giovanni	»	50,267	»
95	Mangione dott Francesco	»	50,171	»
96.	Marinelli Gaspero	»	49,940	»
97	Bottai Alfio	»	49,743	»
98	Liotti Francesco	»	49,651	»
99	Guerra Giovanni	»	49,496	»
100.	Agnoli Mario	»	49,448	»
101.	Bressi Saverio	»	49,424	»
102.	Nencini Renzo	»	49,371	»
103	Di Gilio dott. Vito	»	49,164	»
104.	Chindamo dott. Giuseppe	»	49,042	»
105	Pagliara Mario	»	48,951	»
106	La Placa Vittorio	»	48,607	»
107	Auci Davide	»	48,577	»
108	Scuto Giuseppe	»	48,148	»
109.	Carello Benedetto	»	47,649	»
110	La Rocchia Antonio	»	47,604	»
111	Mondelli Tommaso	»	47,597	»
112	Trullo Antonio	»	47,352	»
113.	Guglielmotti dott Raffaele	»	46,980	»
114	Norbiato Bruno	»	46,775	»
115	Mura Francesco	»	46,642	»
116	Giuliani Silvio	»	46,556	»
117	Magnani Ferruccio	»	46,024	»
118.	Picciolini Gianfranco	»	45,943	»
119.	Dell'Agnolo Egidio	»	45,701	»
120.	Forin Guerrino	»	45,484	»
121	Urbani Ottavio	»	44,483	»
122.	Dejana Luca	»	44,448	»
123.	De Pizzol Antonio	»	44,344	»
124	Savino Giuseppe	»	44,268	»
125.	Giopp Alberto	»	44,184	»
126.	Padovani Adornato	»	43,780	»
127	Simonelli William	»	43,656	»
128.	Notargiacomo Manlio	»	43,514	»
129	Uccelletti Aldo	»	43,083	»
130.	Manchia Gennaro	»	42,779	»
131.	Garzoni Giuseppe	»	42,754	»
132.	Paliotto dott. Giuseppe	»	42,358	»
133.	Marinelli Edmondo	»	42,146	»
134.	De Rosa Quirino	»	41,224	»
135.	Monti Giovanni	»	40,945	»
136.	Trotta Carmine	»	40,928	»
137	Ipprio Ilario	»	39,901	»
138.	Tangredi Giuseppe	»	39,860	»
139.	D'Angelo Vincenzo	»	38,835	»
140	Carabini Nazario	»	38,661	»
141.	Bellonio Giuseppe	»	38,406	»
142.	Famiglietti Giuseppe	»	37,923	»
143.	Pecoraro Antonio	»	37,712	»
144.	Callipo Gaetano	»	37,599	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(3277)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1971, è stata pubblicata a pag. 1232 del Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 8 dell'1-31 agosto 1972 (diramato il 24 novembre 1973).

(3556)

REGIONE UMBRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerato che la commissione esaminatrice ha espletato il concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Perugia alla data del 30 novembre 1970, bandito con provvedimento del medico provinciale n. 4900 del 24 dicembre 1971;

Visti i verbali della commissione suddetta ed in particolare la graduatoria di merito dalla stessa formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 13;

In conformità alla deliberazione della giunta regionale 20 marzo 1974, n. 791, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso sopraindicato:

1. Capocchi Mario	punti	69,169	su 120
2. Panti Giancarlo	»	66,617	»
3. Rulli Paolo	»	65,932	»
4. Bendini Nazzareno	»	62,392	»
5. Lalli Silvano	»	61,432	»
6. Nocera Italo	»	60,320	»
7. Branca Donato	»	59,210	»
8. Frongillo Vittorio	»	56,368	»
9. Fringuelli Raffaello	»	53,325	»
10. Testerini Dante	»	52,000	»
11. Fulignoli Giovanni	»	50,357	»
12. Pierini Margherita	»	48,962	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino Ufficiale della Regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Perugia, dell'ufficio del medico provinciale di Perugia e dei comuni interessati.

Perugia, addì 9 aprile 1974

Il presidente: CONTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto in pari data n. 275, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei al concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Perugia alla data del 30 novembre 1970, di cui al relativo bando;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 13;

In conformità della deliberazione della giunta regionale 20 marzo 1974, n. 791, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Capocchi Mario: condotta di Perugia, frazione Ponte-felcino;

2) Panti Giancarlo: condotta di Perugia, frazione Mugnano;

3) Rulli Paolo: condotta di Assisi, frazione S. Maria degli Angeli;

4) Bendini Nazzareno: seconda condotta di Foligno;

5) Lalli Silvano: condotta di Passignano sul Trasimeno, frazione Castelrigone;

6) Nocera Italo: ottava condotta di Foligno, frazione Scopoli;

7) Branca Donato: nona condotta di Foligno, frazione Casenove;

8) Frongillo Vittorio: seconda condotta di Montefalco;

9) Fringuelli Raffaello: undicesima condotta di Foligno, frazione Annifo;

10) Testerini Dante: prima condotta di Pietralunga;

11) Fulignoli Giovanni: condotta di Costacciaro.

I suddetti concorrenti verranno interpellati dai sindaci dei rispettivi comuni ai fini della nomina, ai sensi dell'art. 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

I sindaci dei comuni sede delle condotte assegnate sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino Ufficiale della Regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Perugia, dell'ufficio del medico provinciale di Perugia e dei comuni interessati.

Perugia, addì 9 aprile 1974

Il presidente: CONTI

(3401)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1495 del 14 marzo 1974, con il quale sono dichiarati i vincitori del concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1971;

Considerato che il dott. Alberto Maria Travostini è decaduto dalla nomina per la condotta medica del comune di Trevi nel Lazio;

Visto il proprio decreto n. 1494 del 14 marzo 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai vari candidati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

Il dott. Boncompagni Morales Josè Guido, classificato al 5° posto della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa, per decadenza del dott. Alberto Maria Travostini, è dichiarato vincitore del concorso in parola per la condotta medica del comune di Trevi nel Lazio.

Il sindaco del comune predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Frosinone, addì 16 aprile 1974

Il medico provinciale: FISCHETTI

(3478)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1974, n. 12.
Interventi in favore della zootecnia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 17 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Nel quinquennio 1973-77 la giunta regionale è autorizzata a concedere a coltivatori diretti singoli o associati contributi in conto interessi per mutui ventennali o prestiti fino a 5 anni ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, diretti a finanziare iniziative che conducano ad un processo di rinnovamento degli allevamenti di bestiame e di miglioramento del latte alimentare.

A tal fine saranno favorite, secondo le modalità degli articoli seguenti, le cooperative o altre forme associative, esistenti o da costituire, che abbiano per scopo l'allevamento o la raccolta e commercializzazione del latte.

Il contributo della Regione nel pagamento degli interessi non può superare la misura del 5 per cento.

Art. 2.

Il consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della giunta determina i territori della regione nei quali possono essere effettuati gli interventi di cui all'art. 1, tenendo conto della esistenza di impianti collettivi primari infrastrutturali e della suscettibilità tecnico-economica dei terreni ad essere sfruttati per l'allevamento del bestiame.

Art. 3.

Nel biennio 1973-74 avranno priorità le iniziative rivolte al miglioramento qualitativo del latte ad uso alimentare, mediante la costituzione di una rete di vasche refrigerate interaziendali o la ristrutturazione degli impianti e attrezzature di raccolta esistenti, specie se l'iniziativa tende alla concentrazione delle attrezzature.

Per tali scopi saranno concessi contributi negli interessi per prestiti fino a 5 anni.

Negli anni successivi avranno priorità quelle organiche iniziative rivolte a realizzare la produzione di ovini o di vitelli e l'ingrasso dei bovini da carne.

Per le iniziative di cui al precedente comma saranno concessi contributi negli interessi per mutui ventennali o per prestiti fino a 5 anni.

Art. 4.

Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti di cui all'art. 1 inoltreranno la domanda di finanziamento corredata da una relazione tecnica illustrativa della iniziativa e da un dettagliato piano operativo annuale o pluriennale.

Per ottenere i contributi relativi all'anno 1973 le domande devono essere presentate entro il 30 aprile 1974.

La giunta regionale, nell'approvare le iniziative, dispone il relativo finanziamento secondo le modalità previste dal vigente regolamento della legge sul credito agrario 5 luglio 1928, n. 1760.

Art. 5.

Per favorire nuove iniziative nel settore dell'allevamento di ovini o di bovini da carne, la giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare contributi « una tantum » non superiori a L. 500.000 per concorrere nelle spese di costituzione e d'impianto di cooperative o altre forme associative fra coltivatori diretti.

Il contributo di cui al presente articolo verrà erogato a presentazione del contratto trascritto o dell'atto costitutivo, e della domanda di cui al precedente articolo.

Art. 6.

Per l'applicazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli istituti esercitanti il credito agrario apposita convenzione.

Art. 7.

Per la copertura delle spese relative alle iniziative di cui all'art. 1 per l'anno 1973 saranno iscritti nello stato di previsione della spesa L. 50.000.000, cui si farà fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio 1973 ed istituzione di un nuovo capitolo denominato « Interventi a favore della zootecnia »; nei corrispondenti capitoli di ogni bilancio per gli esercizi finanziari 1974-1975-1976-1977 verrà stanziata la medesima somma di L. 50.000.000.

Al fine della copertura della spesa relativa alle iniziative di cui all'art. 5, per ogni esercizio finanziario dal 1974 al 1977, verrà stanziata la somma annua di L. 2.500.000 con l'istituzione nei bilanci di previsione della spesa di un apposito capitolo denominato « Contributo per la costituzione di cooperative o altre forme associative fra contivatori diretti per l'allevamento di ovini o di bovini da carne ».

Per ogni esercizio finanziario, a partire dal 1974, verrà stanziata nei rispettivi bilanci di previsione la somma relativa ai contributi per i mutui ed i prestiti previsti dall'art. 1.

Agli oneri derivanti dagli interventi di cui alla presente legge si farà fronte, a decorrere dall'anno 1974, mediante prelevamento dall'incremento delle entrate previste dalla legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 marzo 1974

DAGNINO

(3481)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741130)